

CIRCOLARE N° 18 DEL 05/08/2022

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

In data 2 agosto 2022 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni fiscali (decreto legge del 21 giugno 2022, n. 73), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Riteniamo utile fornire una sintesi delle misure più significative che potrebbe essere di Vostro interesse:

NUOVO CALENDARIO FISCALE	
<p>Intervenendo nuovamente sull'art. 50, comma 6-bis, DL n. 331/9193, viene riportato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine ultimo per l'invio degli elenchi Intrastat. La versione iniziale del decreto, invece, aveva prorogato l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.</p>	<p>Modelli INTRASTAT (art. 3)</p>
<p>Modificando l'art. 17, co. 1-bis, lettere a) e b), del DL n. 124/2019, viene aumentata da € 250 a € 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.</p> <p>Pertanto, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre); • se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre). 	<p>Imposta di bollo e fattura elettronica (art. 3)</p>
<p>Viene differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all'anno di imposta 2021 non solo da parte di persone fisiche ed enti commerciali), ma anche da parte degli enti non commerciali.</p>	<p>Dichiarazione IMU (art. 35, co. 4)</p>
<p>Sono differiti i termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale aiuti (RNA).</p> <p>In particolare, in relazione alle misure di aiuto fiscali, non subordinate all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione ai fini della loro fruizione, i termini di cui all'art. 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022, sono rinviati al 30 giugno 2023; • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono rinviati al 31 dicembre 2023. 	<p>Termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato (art. 35)</p>

<p>In particolare, si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di individuare le ulteriori tipologie di versamento per le quali è utilizzare il modello F24. Si prevede quindi che, dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i contribuenti possano effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati, in favore dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali, secondo la disciplina dettata dall'articolo 17 del DLgs n. 241/1997.</p> <p>Vengono introdotte modalità semplificate di comunicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della conclusione della procedura di controllo nei confronti del contribuente. Più precisamente, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo (i.e. senza rilievi) della medesima. Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate dall'Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO".</p> <p>Viene abrogato il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022) che vincolava al regime del "de minimis" la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore.</p> <p>E' abrogato il comma 3 dell'articolo 57 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022), riconoscendo così alle banche la possibilità di cedere tutti i crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai clienti dotati di partita IVA indipendentemente dalla loro data di comunicazione (e non più solo quelli comunicati all'Agenzia delle entrate dopo il 1° maggio 2022).</p> <p>In forza dell'articolo 25-novies DLgs n. 14/2019, l'Agenzia delle entrate ha iniziato ad inviare specifiche comunicazioni a fronte dell'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalle LIPE trasmesse, superiore a 5.000 euro. La legge di conversione del DL Semplificazioni interviene sul punto, prevedendo che l'Agenzia delle entrate debba inviare la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla LIPE di importo superiore a 5.000 euro ma, comunque, non inferiore al 10 % dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20.000 euro. La legge di conversione interviene anche sul termine previsto, stabilendo che le segnalazioni debbano essere inviate dall'Agenzia delle entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis DPR n. 633/1972 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE. Viene infine modificata la decorrenza: le prime segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022 (non più il primo).</p>	<p>Comunicazione al contribuente di conclusione di attività istruttoria (art. 6-bis)</p> <p>Crediti di imposta energia e gas (art. 40-quater)</p> <p>Cessione bonus edilizi (art. 40-quater)</p> <p>Segnalazione di situazioni debitorie da parte dell'Agenzia delle entrate (art. 37-bis)</p>
ULTERIORI APPROFONDIMENTI AL DI FUORI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI	
<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva n. 2022/890, è stato prorogato - fino al 31 dicembre 2026 - il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.</p> <p>In particolare, l'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi con riferimento alle quale il meccanismo del reverse charge si applicherà alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, e cioè:</p>	<p>Reverse charge IVA: proroga fino al 2026</p>

<ul style="list-style-type: none"> • cessioni di telefoni cellulari (“apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative”), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari; • cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori; • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop; • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. 	
--	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani